



TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

VERBALE DELL'UDIENZA DI CONVALIDA

Oggi 16 giugno 2026, alle ore 09:55, innanzi alla dott.ssa [REDACTED] sono
comparsi:

Il trattenuto [REDACTED] con l'avv. Fabio Loscerbo

Per la Questura di Gorizia l'Ass. Coord. Ca [REDACTED]

E' altresì presente la sig.ra [REDACTED] interprete di lingua inglese, identificata a mezzo
[REDACTED] che accetta l'incarico di interprete e presta il giuramento di rito.

Si dà atto che il nome indicato nel decreto di fissazione, con l'aggiunta del cognome
[REDACTED] tutto di errore materiale.

Si dà atto che il trattenuto parla e comprende un poco la lingua italiana.

Si espongono al trattenuto la finalità del trattenimento e della presente udienza.

Il Giudice dà atto del deposito, nella giornata di ieri di due memorie da parte del difensore
del trattenuto, in cui si è rilevata l'incompetenza territoriale di questo Tribunale sulla
richiesta di convalida; l'illegittimità del trattenimento in quanto l'interessato non aveva
presentato domanda di protezione internazionale, ma solo di protezione speciale;
l'illegittimità del trattenimento per la mancanza dei presupposti del pericolo per l'ordine
pubblico e la sicurezza e del pericolo di fuga.

Il trattenuto, rispondendo alle domande del giudice, dichiara:

"D: Quando è arrivato in Italia?"

R: Nel 2001.

D: Non è più tornato in [REDACTED] da allora?"

R: No.

D: Lei è uscito dal carcere ed è stato portato direttamente in CPR, corretto?"

R: Sì.

D: Quando era entrato in carcere?"

R: Nel 2023.

D: E prima di allora era già stato in carcere?

D: Quando era entrato in carcere

poi mi hanno trasferito, poi ho fatto i domiciliari e poi sono rientrato

D: Ha mai avuto un permesso di soggiorno in questi anni?

R: Sì, come lungo soggiornante, quello che non scade mai.

D: In questi anni dove ha vissuto quando non era in carcere?

D: Ha lavorato in questi anni?

R: Sì, ho lavorato con

D: Vuole aggiungere qualcosa?

R: No, niente".

La difesa si richiama alle memorie depositate e si oppone alla convalida del trattenimento.

Si riserva di depositare istanza di liquidazione.

La Questura chiede la convalida del trattenimento disposto dalla Questura di Bologna per i motivi indicati nel provvedimento, considerate le condanne riportate e risultante dal Casellario Giudiziale agli atti, e considerato il rischio di fuga, di sottrarsi all'espulsione, data la mancanza di passaporto valido.

L'interprete chiede la liquidazione dei compensi.

Il Giudice

dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.

Ad ore 11:46 il giudice riapre il verbale, dichiara chiusa la camera di consiglio e pronuncia seguente provvedimento.

*

Il Tribunale di Trieste

In esito all'odierna udienza,

vista la richiesta dell pervenuta presso questo Ufficio in data 14 giugno 2026 alle ore 13:27, volta ad ottenere la convalida del decreto, emesso dalla in data 12 giugno 2026 e notificato nella medesima data alle ore 18:45, di trattenimento presso il CPR di Gradisca di Isonzo del sign

ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) e d);

premessato che

██████████ presente sul territorio dal 2001, il 10 giugno 2026 ha formalizzato una nuova domanda di protezione internazionale (secondo la difesa del trattenuto, di mera protezione speciale); uscito dal carcere in data 12 giugno 2026, nella medesima data, il Questore ██████████ ha emesso nei suoi confronti il provvedimento di trattenimento di cui è chiesta in questa sede la convalida;

- la Questura ha così motivato il trattenimento dell'interessato:

“CONSIDERATO che dalle condotte tenute e dalle frequentazioni a lui riconducibili è possibile desumere la pericolosità sociale del cittadino straniero, in quanto è stato tratto in arresto per i seguenti reati:

- 25/02/2019 detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (poi condannato).

Inoltre, è stato deferito in stato di libertà per i seguenti reati:

- 10.09.-2022 maltrattamenti in famiglia (poi condannato);

- 25.11.2019 evasione;

- 06.08.2010 detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;

- 10.06.2009 detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;

- 21.07.2005 molestie e disturbo alle persone;

RITENUTO che il cittadino straniero di cui sopra rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 6, c. 2 del D. Lgs. 142/2015 in particolare

- ai sensi della l. c) costituisce pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica in quanto a suo carico

- risultano condanne per reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a p.u.;

- risultano gravi precedenti penali per i reati di evasione;

- ai sensi della l. d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste il rischio di fuga in quanto ricorre almeno una delle seguenti circostanze: mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità”.

- la richiesta di convalida, pervenuta a questo ufficio in data 14 giugno 2026 alle ore 13:27 è tempestiva, essendo stata trasmessa entro le 48 ore dalla notifica all'interessato del provvedimento di trattenimento, perfezionatasi in data 12 giugno 2026, alle ore 18:45;

- contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del trattenuto, sussiste la competenza del Tribunale di Trieste – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3,

d.l. n. 13/2017, in relazione all'art. 3, comma 1, lett. c-bis), d.l. n. 13/2017, introdotta con l'art. 14, lett. a), n. 1, del D.L. 100/2026, pubblicato in G.U. ed entrato in vigore il 12 giugno 2026 (medesimo giorno dell'emissione del trattenimento di cui si chiede la convalida), essendo l'interessato trattenuto nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo, ricompreso nel territorio del distretto della Corte d'Appello di Trieste; tale disposizione risulta applicabile anche ai casi di convalida di trattenimento, dato che il riferimento alla parola "ricorrenti" contenuta nel comma 3 dell'art. 4 è da interpretarsi come un'imprecisione linguistica, non potendo essere messa in discussione la portata generale del comma che, diversamente da quanto previsto dai commi 2 e 2-bis, non delimita il proprio ambito di applicazione, essendo per converso applicabile, per esplicita previsione, ai casi (tutti) di cui al comma 1 e, pertanto, anche all'introdotta lett. c-bis); per converso, con l'art. 14, comma 1, lett. b), del D.L. 100/2026, è stato abrogato l'art. 5 bis del D.L. 13/2017, che prevedeva espressamente la competenza della corte d'appello "nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida";

osserva che

I. In ordine alla qualità di richiedente asilo del trattenuto e conseguente applicabilità dell'art. 6 del D.Lgs. 142/2015.

La difesa di parte ricorrente ha sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 6 al suo assistito in quanto quest'ultimo ha presentato un'istanza volta al solo riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 e non, invece, alle fattispecie di protezione internazionale di status di rifugiato e protezione sussidiaria.

Ebbene, tale assunto non può essere condiviso.

Com'è noto, sino all'entrata in vigore della Legge 5 maggio 2023, n. 50 (di conversione, con modifiche, del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 -Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare) era pacifico che la protezione speciale o complementare prevista dall'art. 19, comma 1.1. del D.Lgs. 286/1998 potesse essere richiesta tanto congiuntamente ad una domanda di protezione internazionale, con valutazione rimessa alla Commissione Territoriale e successivo rilascio da parte del Questore, quanto con una domanda rivolta direttamente al Questore, il quale decideva comunque previo parere della stessa Commissione.

Muovendo dal testo dell'art. 19, comma 1.2. (introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con modifiche dalla L. 18 dicembre 2020 n. 173), per cui il Questore,

ricevuta una domanda di permesso di soggiorno per qualsiasi motivo (per motivi di lavoro, familiari ecc...) doveva verificare d'ufficio la necessità di accertare, per il tramite della Commissione territoriale, la sussistenza o meno dei presupposti del divieto di *refoulement*, la giurisprudenza e la dottrina avevano rilevato come dovesse certamente intendersi che il cittadino straniero potesse dedurre la sussistenza di tali presupposti anche in via principale, apparendo del tutto irragionevole che dovesse allegare motivi che egli stesso assume insussistenti al solo fine di consentire alla Questura e alla Commissione territoriale di valutare la richiesta subordinata di protezione speciale. Come evidenziato da subito dall'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione: *"è stato introdotto un inedito comma 1.2. dove è prevista una duplice strada attraverso la quale, in presenza delle condizioni dei commi 1 e 1.1. novellati, si può giungere al rilascio del permesso per protezione speciale da parte del Questore: o a seguito della trasmissione degli atti da parte della CT che rigetti la domanda di protezione, o, quando sia avanzata una richiesta di permesso di soggiorno direttamente al Questore, è quest'ultimo a rilasciarlo, previo parere della CT"* (Relazione su novità normativa n. 94 del 20 novembre 2020). Tale approccio è stato poi condiviso anche dall'Amministrazione.

L'introduzione di tale "duplice strada", oltre che derivare dalla lettera della norma e da evidenti canoni di ragionevolezza, era apparso anche corrispondente all'esigenza di assicurare a chi sia sul territorio nazionale in condizioni di irregolarità, abbia il timore che il suo allontanamento possa pregiudicare propri diritti fondamentali, ma non aspiri al riconoscimento del rifugio o della protezione sussidiaria, di avanzare la domanda con una procedura più snella, per la quale non è prevista l'obbligatoria audizione né l'inserimento nel sistema dell'accoglienza, e che consenta dunque una definizione, in ipotesi, più celere. Tale maggiore snellezza della procedura corrispondeva peraltro ad una esigenza della stessa parte pubblica secondo canoni di buona amministrazione.

Nel caso in cui la domanda fosse trattata nell'ambito della protezione internazionale si rilasciava un permesso di soggiorno provvisorio, previsto dall'art. 4, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, (*"al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"*), per il quale lo stesso art. 4 in modo specifico al terzo comma che *"la ricevuta attestante la*

presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio". Tale "ricevuta" aveva dunque valore legale di "permesso di soggiorno provvisorio", rendeva regolare la permanenza nel territorio italiano, precludeva l'allontanamento, consentiva pieno accesso al servizio sanitario e, dopo sessanta giorni, consentiva il perfezionamento di un contratto di lavoro, come previsto ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

In ogni caso, non poteva dubitarsi neppure allora che la domanda di protezione speciale dovesse essere qualificata quale *"richiesta di asilo"*.

Su tale limpido quadro è intervenuto nel 2023 il Legislatore con la Legge 5 maggio 2023, n. 50 (di conversione, con modifiche, del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20) che come noto ha abrogato il comma 1.2 dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 nella parte in cui disponeva che *"nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale"*.

Non può dubitarsi dell'intenzione soggettiva del Legislatore di precludere l'accesso alla protezione speciale in via diretta ed autonoma mediante domande inoltrate alla Questura.

Posto che, comunque, continuano a permanere numerose ipotesi di divieto di espulsione, previsti in ossequio a dettati costituzionali e convenzionali, i quali impongono all'Autorità amministrativa di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, si deve escludere che, nonostante l'accertamento dei presupposti di tali divieti, la Questura possa comunque procedere ad un allontanamento o a una espulsione.

È lo stesso art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998 a imporre tuttora tale valutazione.

È dunque evidente che, anche in mancanza di una previsione come quella che era contenuta nel comma 1.2. dell'art. 19, le Questure investite di una qualsiasi richiesta di permesso di soggiorno da parte di un soggetto irregolare restano tenute, quando abbiano sentore della sussistenza dei presupposti della protezione speciale, a richiedere il parere obbligatorio e vincolante della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, adeguandosi allo stesso.

In buona sostanza, si dovrebbe ritenere che l'abrogazione del comma 1.2 non abbia inciso né sul dovere della Questura di verificare sempre se vi sia un divieto di espulsione,

interrogando preventivamente la Commissione territoriale, né sul diritto del ricorrente di richiedere in via autonoma tale riconoscimento.

Va detto, per altro verso, che si deve affermare con certezza che la protezione speciale – così come accadeva prima – può comunque essere proposta nell’ambito della protezione internazionale in via del tutto autonoma da una richiesta di rifugio o di protezione sussidiaria, dunque anche in assenza di qualsiasi allegazione relativa al rifugio o alla protezione sussidiaria.

A tale riguardo valga rammentare la nota decisione della Corte di cassazione, con cui si è ritenuto senz’altro ammissibile la domanda reiterata sulla base di motivi nuovi relativi esclusivamente alla protezione complementare. La Corte di cassazione, in conformità ad un noto indirizzo in dottrina, ha ritenuto difatti che *“le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella l. n. 173 del 2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare”* (Cass., Sez. I, Ord. 20 dicembre 2022, n. 37275).

Si deve ritenere, dunque, che sia senz’altro ammissibile una domanda di protezione internazionale, presentata al solo fine di ottenere la sola protezione speciale o complementare, anche quando non si accompagni a una richiesta di rifugio o di protezione sussidiaria.

Quando il cittadino straniero proponga nell’ambito di una procedura di protezione internazionale una domanda di protezione speciale o complementare, senza fare alcun accenno al rifugio o alla sussidiaria, è pacifico che la Commissione territoriale debba decidere, disponendo nel caso ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008.

Dal quadro normativo allo stato (che, sul punto, non è stato modificato dal D.L. 100/2026), la Questura, ricevuta la domanda di protezione speciale, altro non può fare che iscriverla come domanda di protezione internazionale (cd. Modello C3) trasmettendola per competenza alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Peraltro, non vi è dubbio che il diritto alla protezione speciale costituisce espressione del diritto di asilo costituzionale (cfr. Cassazione, S.S.U.U. 24413/2021) e che, conseguentemente, costituendo l’istanza di protezione speciale una delle forme in cui si estrinseca il diritto di asilo, anche al richiedente la protezione speciale debba essere

riconosciuto il citato permesso di cui all'art. 11 comma 1 lett. a) DPR 394/99 per il tempo necessario ad esaminare la sua domanda,

Tale assunto non è smentito, ma anzi, a ben leggere, appare confermato dalla giurisprudenza citata dalla difesa del trattenuto (Cass. Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13955), che, nell'ambito di un procedimento relativo alla convalida di un accompagnamento coattivo adottato nei confronti di un richiedente la sola protezione speciale, ne ha ricordato l'inespellibilità, riconosciuta anche in ambito europeo (circostanza che non è mutata con l'entrata in vigore dei Regolamenti che costituiscono il c.d. "Patto europeo sulla migrazione e l'asilo"), affermando che il richiedente protezione speciale:

"può comunque far valere la causa di non espellibilità prevista dall'[art. 19 del D.Lgs. 286/1998](#) e segnatamente quella prevista dal comma 1.1. che anche nella sua attuale formulazione ha mantenuto il divieto di respingimento della persona qualora "esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6"; l'interessato può quindi invocare il diritto alla protezione complementare che la [Direttiva 2008/115/CE](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio rimette al legislatore nazionale, secondo quanto disposto all'art. 6, par. 4, il quale prevede infatti che gli Stati possano rilasciare in qualsiasi momento, "per motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura", un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno è irregolare. In particolare, l'art. 4 della Direttiva prevede che in tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare. Inoltre, l'[art. 3 del D.Lgs. 251/2007](#) al comma 4 fa esplicito riferimento ai "gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine", così rendendo evidente che anche la protezione accordata per motivi umanitari è ostativa al rimpatrio." ([Cass. n. 2912/2026](#)). Invero, la giurisprudenza, sia di legittimità che costituzionale, ormai da tempo ha riconosciuto che anche la protezione complementare ha natura di diritto soggettivo fondamentale radicato nell'[art. 10](#), comma terzo, Cost., del quale realizza la piena attuazione, non integrata dai soli istituti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ed è dotato di tutela assoluta non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo (in tal senso S.U. n. 13919/2009

e più di recente il principio è stato ribadito da S.U. n. 9791/2023); e, ove ricorrano i presupposti per il suo riconoscimento, lo straniero non si può espellere”.

Pertanto, considerando che l'art. 6 del D.Lgs. 142/2015 (rimasto in vigore, pur con modifiche, a seguito dell'emanazione del D.L. 100/2026) è norma interna, non può che valere per i richiedenti asilo così come qualificati nella stessa normativa interna italiana, che ricomprende anche coloro che vogliono avvalersi della protezione prevista dal principio di non refoulement così come disciplinato dall'art. 19 del D.Lgs. 286/1998, come l'odierno trattenuto.

II. In ordine alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 142/2015.

Con riguardo alla pericolosità del trattenuto per l'ordine e la sicurezza pubblica, la legge (che sul punto non è stata modificata dal D.L. 100/2026) richiama l'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del D.Lgs. 286/1998 (ovvero i motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato in cui il Ministero dell'Interno può disporre l'espulsione dello straniero e i casi in cui lo straniero appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e i casi di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 144/2005.

A parere di questo Giudice nel caso di specie non è però ravvisabile una pericolosità concreta ed attuale considerando che i reati per cui il trattenuto è stato condannato (seppure gravi) sono risalenti nel tempo (tra il 2019 e il 2021) e, soprattutto, che la pena detentiva risulta completamente già espiata anche con l'ammissione a benefici (detenzione domiciliare; lavoro carcerario; permessi; liberazione anticipata).

Dalle relazioni prodotte dalla difesa, emerge un percorso carcerario positivo e l'unica criticità rimane relativamente al reato di maltrattamenti, in relazione al quale non si è riscontrato un pieno percorso di risipiscenza; tuttavia, trattasi di reato che si è sviluppato nell'ambito di una relazione familiare ormai conclusa (dalla relazione dei servizi depositata dalla difesa, risulta che l'odierno trattenuto non ha più avuto contatti con la ex compagna, persona offesa dal reato, e che questa avrebbe intrapreso una relazione sentimentale [redacted] ove si sarebbe trasferita). Considerando che non sono state fornite dalla Questura le sentenze di condanna e non è quindi possibile cogliere una particolare o estrema gravità dei reati commessi, e che non emergono ulteriori comportamenti tenuti dall'interessato negli ultimi anni contrari alle norme di civile convivenza, tanto da far emergere una specifica e generale connotazione violenta della personalità del condannato, si ritiene che tale considerazione dei servizi non sia sufficiente per riscontrare una pericolosità concreta e attuale del trattenuto. Peraltro, al contrario, egli risulta avere una

rete familiare positiva in Italia, costituita dai tre figli maggiorenni (frutto di una precedente relazione rispetto a quella con la p.o. del reato di maltrattamenti), che sono regolarmente soggiornanti, lavorano regolarmente, vivono in una casa in forza di regolare contratto di locazione e hanno mantenuto positivi rapporti con il padre nel periodo di detenzione e che sono disposti ad ospitarlo in caso di rilascio.

La Questura, nel provvedimento di trattenimento, ha poi fatto riferimento altresì a “frequentazioni a lui riconducibili”, ma non si comprende, nel concreto, a cosa si facesse riferimento, considerando che il trattenuto era detenuto in carcere al momento del trattenimento. Inoltre, non risulta alcuna condanna né procedimento penale pendente per gli episodi, richiamati nel decreto di trattenimento, di evasione, di molestie e disturbo alle persone e di detenzione a fini di spaccio (salvo la condanna di cui si è già detto *supra*) e, pertanto, di tali circostanze non può tenersi conto.

Ne consegue che non possa ritenersi integrato il presupposto di cui all’art. 6, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 142/2015.

III. In ordine alla fattispecie di cui all’art. 6, comma 2, lett. d).

La norma, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 100/2026, prevede il trattenimento nel caso in cui *“è necessario determinare gli elementi su cui di basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste il rischio di fuga, ai sensi articolo 5 sexies. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso”*.

Il nuovo art. 5 *sexies* del D.Lgs. 142/2015, introdotto con il D.L. 100/2026, prevede:

“Art. 5-sexies (Rischio di fuga).

1. Il rischio di fuga è valutato caso per caso sulla base di una o più delle seguenti circostanze:

- a) il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;*
- b) la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;*
- c) l’aver in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;*
- d) l’aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità competenti;*

e) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione degli articoli 10, 10-ter, commi 2-ter, 5, 13, 13-bis e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché di quelli previsti dall' articolo 32, commi 4 e bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

f) l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13, comma 5.2, e 14 del 4 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché di quelle previste dall'articolo 6-quater;

g) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui all' articolo 10-ter, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui all' articolo 10-ter, commi 2-bis e decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

i) l'aver in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;

l) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;

m) la volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti.

2. Ai fini della valutazione del rischio di fuga, si tiene altresì conto di quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3".

Nella valutazione specifica del caso, considerando che la Questura, per ritenere sussistente il rischio di fuga, ha richiamato la sola mancanza di documenti, non può essere ritenuto sussistente tale rischio, dato che nessun altro elemento è stato neppure allegato per ritenere che il richiedente si sottrarrebbe alle Autorità. Al contrario, come detto, il richiedente risulta avere una rete familiare e un alloggio disponibile ben individuato.

Ne discende che neppure il presupposto di cui all'art. 6, lett. d), del D.Lgs. 142/2015 risulta integrato.

P.Q.M.

NON CONVALIDA il provvedimento di trattenimento del Questura di Cremona emesso in data 12 giugno 2026 e notificato nella medesima data alle ore 18:45, di trattenimento presso il CPR di Gradisca di Isonzo [REDACTED]

[REDACTED] **NE DISPONE L'IMMEDIATA LIBERAZIONE** se non trattenuto per altra causa.

Trieste, 16 giugno 2026, ore 11:46.

●
Il Giudice
[REDACTED]